



**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE  
Porto di Ravenna**

**Ordinanza n° 07/2020**

Il sottoscritto Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale – Porto di Ravenna,

**Vista** la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 di *“Riordino della legislazione in materia portuale”* e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 6 comma 4 lett. e) ed 8 comma 4 lett. r);

**Visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06.04.1994 con il quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna;

**Visti**, altresì, gli articoli 3 e 14 della medesima Legge n. 84/1994 che individua i compiti dell'Autorità Marittima nei porti ove è istituita l'Autorità di Sistema Portuale;

**Visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 416 del 01 dicembre 2016 con il quale il sottoscritto Dott. Daniele Rossi veniva nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale;

**Visto** il vigente Piano Regolatore Portuale (PRP) 2007 adottato con Delibera del Comitato Portuale n. 9 del 09 marzo 2007 ed approvato con Delibera della Giunta della Provincia di Ravenna n. 20 del 03 febbraio 2010 nonché il successivo adeguamento tecnico-funzionale adottato con Delibera del Comitato Portuale n. 10

**Vista** la vigente Ordinanza n. 68/91 emessa dalla Capitaneria di Porto di Ravenna in data 17.09.1991 che approva il *“Regolamento per la disciplina dell'accesso delle persone a bordo delle navi in porto e nella rada di Ravenna e per la circolazione dei veicoli in ambito portuale”*;

**Vista** l'Ordinanza n. 64/2007 emessa dalla Capitaneria di Porto di Ravenna in data 31 luglio 2007 con la quale veniva disciplinato l'accesso dei veicoli e dei pedoni alle dighe foranee nord (*“Cavalcoli”*) e sud (*“Zaccagnini”*) ed ai moli guardiani del Porto di Ravenna;

**Vista** la successiva Ordinanza n. 2/2014 emessa dalla Capitaneria di Porto di Ravenna in data 21 gennaio 2014 la quale, abrogando la sopra citata Ordinanza n. 64/2007, ha disposto la regolamentazione degli accessi sulle dighe ed i moli foranei del Porto di Ravenna;

**Vista** la segnaletica stradale presente sulle dighe foranee e sui moli guardiani e riportata nella planimetria allegata al presente atto;

**Viste** le Ordinanze n. 14/1982 del 19 marzo 1982 e n. 25/1996 del 26 aprile 1996 emesse dalla Capitaneria di Porto di Ravenna con le quali veniva regolamentato l'esercizio della pesca sportiva sulle dighe foranee del Porto di Ravenna;

**Visti** i verbali degli incontri del 15 novembre 2018 e del 13 gennaio 2020 tenuti tra l'Autorità di Sistema Portuale, la Capitaneria di Porto di Ravenna, il Comune di Ravenna e la Polizia Locale di Ravenna in merito al progetto di *"Realizzazione di un sistema di pannelli informativi a messaggio variabile presso le dighe foranee nord e sud"*;

**Considerata** la necessità di procedere ad una nuova regolamentazione degli accessi al pubblico ai moli guardiani ed alle dighe foranee nord (*"Cavalcoli"*) e sud (*"Zaccagnini"*) del Porto di Ravenna;

**Preso atto**, infine, che deve intendersi definitivamente superata ogni disposizione in contrasto precedentemente emanata, ivi comprese quelle di cui alla vigente Ordinanza n. 02/2014 della Capitaneria di Porto;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

Nel rispetto della segnaletica esistente, è consentito l'accesso alle dighe foranee nord (*"Cavalcoli"*) e sud (*"Zaccagnini"*) ed ai moli guardiani del Porto di Ravenna esclusivamente ai pedoni, alle biciclette (con le specifiche prescrizioni di cui al successivo articolo 2) nonché ai veicoli indicati al successivo articolo 3. Chiunque accede alle dighe foranee ed ai moli guardiani del Porto di Ravenna dovrà permanere sul piano viabile delimitato da strisce gialle ed osservare strettamente tutte le indicazioni fornite dalla segnaletica verticale. E' severamente vietato accedere agli scogli ed ai tetrapodi posti ai lati delle infrastrutture.

### **Art. 2**

L'accesso alle biciclette è consentito unicamente con l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 2.1) procedere a passo d'uomo; 2.2) utilizzare adeguati dispositivi di illuminazione nelle ore notturne; 2.3) prestare la massima attenzione in caso di eventuale presenza di pedoni; 2.4) prestare la massima attenzione agli eventuali ostacoli presenti sul piano viabile; 2.5) parcheggiare il mezzo in modo da evitare intralcio per gli altri utenti. Eventuali manifestazioni ciclistiche dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale;

### **Art. 3**

Sono ammessi ad accedere alle dighe foranee ed ai moli guardiani del Porto di Ravenna: **3.1)** i mezzi della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia; **3.2)** i mezzi di soccorso; **3.3)** i mezzi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale; **3.4)** i veicoli muniti di autorizzazione di cui al successivo articolo 5.



#### **Art. 4**

E' consentita l'attività di pesca sportiva sui moli e sulle dighe foranee purchè non in contrasto con le vigenti ordinanze della Capitaneria di porto che regolano la sicurezza della navigazione e con l'osservanza della segnaletica orizzontale e verticale presente in loco. Chi esercita l'attività di pesca dovrà adottare un comportamento improntato alla massima prudenza e diligenza ed essere munito, in caso di accesso in orario notturno, di adeguato dispositivo luminoso che consenta di essere visibile agli altri utenti.

#### **Art. 5**

L'autorizzazione all'accesso con veicoli a motore ai moli guardiani ed alle dighe foranee può essere rilasciata, attraverso documentata istanza da presentarsi all'Autorità di Sistema Portuale, ai seguenti soggetti: **5.1)** titolari di concessione sui capanni da pesca presenti sulle dighe foranee nord ("Cavalcoli") e sud ("Zaccagnini"); **5.2)** esercenti l'attività di pesca sportiva che intendono accedere con mezzo diverso dalla bicicletta; **5.3)** soggetti che necessitano di accedere per svolgere specifiche attività lavorative e/o manutentive. I soggetti eventualmente autorizzati all'accesso dovranno osservare strettamente le prescrizioni imposte nelle autorizzazioni rilasciate. Sono espressamente abrogate tutte le eventuali precedenti autorizzazioni.

#### **Art. 6**

In caso di allertamento segnalato dalla competente Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da ARPAE nonché, comunque, in presenza di condizioni meteo-marine avverse, è vietato a chiunque (ivi compresi i soggetti autorizzati) l'accesso ed il transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani ed è fatto obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture.

#### **Art. 7**

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza. Eventuali violazioni saranno perseguite e punite ai sensi dell'art. 1174 comma 2 del Codice della Navigazione che prevede una sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 309,00, fatta salva ogni ulteriore sanzione applicabile ai sensi delle vigenti legge nonché le conseguenze penali nel caso il fatto costituisca reato.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore. Dispone che venga data massima diffusione del suo contenuto anche mediante affissione all'ingresso delle dighe foranee e dei moli guardiani.

Ravenna, 10 agosto 2020

Il Presidente

Daniele Rossi (\*)

*(\*) Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa dei firmatari ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993.*